

DANTE VALITUTTI*

Aporie del diritto penale internazionale.
Un percorso teorico a partire
dallo statuto della Corte dell'Aja

ENGLISH TITLE

Pitfalls in International Criminal Law. A theoretical Inquiry Moving from the Statute of the International Criminal Court

ABSTRACT

International law provides new challenges for the jurists and operators. In this meaning we can say it has a structural gap in the criminal law sphere. This work seeks to investigate this gap starting with Hobbes's thinking, coming to terms with the international law system conceived by Kelsen and Schmitt. The question is that criminal law, on international scale, is divided between unfinished legal claims and political pressures.

KEYWORDS

Kelsen – Hobbes – Jakobs – Genocide – Effectiveness.

1. PREMESSA

In questo lavoro l'attenzione sarà focalizzata su alcuni profili del diritto penale internazionale con l'obiettivo di mostrare alcune ragioni della scarsa presa, sul piano dell'effettività e dell'indipendenza, del suo sistema processuale.

Innanzitutto, anticipiamo che questa ricerca sarà condotta, di base, assumendo un profilo di analisi prevalentemente giusteoretico, dunque ragionando nella dimensione dei principi.

In tal senso, volendo tracciare un programma, data la complessità dell'argomento, chiamerò a sostegno delle mie tesi alcune riflessioni partorite da Hans Kelsen sulla natura del diritto internazionale d'inizio Novecento¹. In combinato disposto con queste si giungerà, inoltre, a riflettere sulla proposta

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto presso l'Università degli Studi di Salerno.

1. Cfr. H. Kelsen, 2009.

avanzata, di recente, da Gunther Jakobs², con la sua dottrina del *Feindstrafrecht*, legando quest'ultima posizione teorica a quella, di taglio in qualche modo analogo, di Schmitt sulla natura del diritto internazionale postginevrino³. Sposando questo particolare indirizzo interpretativo, si può partire subito da un rilievo generale e considerare che il diritto penale serba in sé un tasso di maggiore *autonomia*⁴ rispetto ad altri rami del diritto, come ad esempio quello privato che, a livello internazionale, nella sua veste di diritto dei contratti, è più incline a sottostare⁵ ai processi di *orizzontalizzazione* e di *networkizzazione* propri della *governance* economica mondiale⁶, che lo sottraggono (in parte) all'esclusiva sfera dello Stato nazionale⁷.

Prima di procedere lungo tale sentiero, interrogando com'è d'obbligo la dottrina, è necessario, però, rivolgere l'attenzione a quello che può considerarsi come il primo grande oppositore dell'idea di un sistema di *penalità internazionale*, padre della filosofia politico-giuridica contemporanea, ossia Thomas Hobbes.

Il filosofo inglese, come si sa bene, fondò il suo pensiero sul dato della conflittualità intrinseca alla natura umana, superabile solo attraverso l'artificio del contratto che genera lo Stato. L'intera costruzione del *Leviatano* parte, infatti, dall'idea, di matrice anti o contro aristotelica, dell'asocialità umana, mediabile unicamente da un apparato di poteri pubblici incarnati nella figura del sovrano.

Il detenere da solo il potere della spada rende quest'ultimo, nel disegno del filosofo inglese, all'interno (della cornice statuale) un'autorità assoluta e all'esterno un *primus inter pares* – principio da cui dipanerà poi il sistema di relazioni pubbliche dello *Jus publicum europaeum*. Un paio di secoli più tardi, lo stesso Kelsen, sulla falsariga del filosofo inglese, mutandone però il quadro concettuale, affermerà che il «diritto è organizzazione della forza».

È evidente che la *forza* cui qui si allude corrisponde prevalentemente a quella che si estrinseca nella capacità di imporre sanzioni da parte dello Stato in maniera esclusiva e unilaterale; così può dirsi che anche la dottrina giuridico-politica più evoluta, in senso liberaldemocratico, non si è sottratta a questo

2. G. Jakobs, 2004, 88-95.

3. C. Schmitt, 1972, in particolare 193-203.

4. Tale autonomia come vedremo dipende dal fatto che il diritto penale, tra principio di complementarietà e monopolio della forza da parte dello Stato, si presenta ancor oggi legato prevalentemente alla sua dimensione interna. Cfr. A. Bernardi, 2004.

5. Cfr. M. R. Ferrarese, 2000.

6. Sulla relazione tra diritto (privato) e *governance* si veda anche A. Catania, 2008.

7. Tale "non neutralizzabilità" intrinseca al diritto penale si sublimerebbe, quindi, a parere della nostra proposta interpretativa, seguendo soprattutto la sua dimensione internazionale; quest'esito pone dei problemi, però, laddove, a minore istituzionalizzazione, corrisponde un minor livello di garanzie per il singolo. Cfr. L. Ferrajoli, 2011.

assioma generale della Realpolitik, unendo, come in Hobbes, insieme forza e paura nel dispositivo della pena. Come nota in merito Cornelli:

la tematizzazione hobbesiana della paura della violenza a fondamento della sovranità statale costituisce un paradigma fondamentale nella concezione dell'ordine moderno ed è entrata profondamente nella mentalità e nelle sensibilità istituzionali in particolare nell'area della penalità. È proprio a partire dal modello hobbesiano, infatti, che si sviluppa il rapporto tra paura e pena nei moderni sistemi giuridico-penali. Alla pena è attribuita la funzione di intimidazione generale mediante l'esempio, ed essa si caratterizza come il principale strumento di coercizione nelle mani del potere al fine di garantire ordine e dunque sicurezza e pace. Così concepita, essa esprime la forza della legge, quella violenza monopolizzata dalla Stato-sovrano verso cui sono rivolte le paure degli individui⁸.

Pertanto, la *monopolizzazione statale della forza* conduce, da un lato, al perfezionarsi dell'obbligazione politica, in Hobbes, dall'altro alla genesi della penalità; la *forza*, dunque, non può in alcun modo essere riservata ad altri soggetti, siano essi enti intermedi allo Stato o esterni di natura sovranazionale, senza incorrere nell'esaurimento della dimensione giuridico-penale sottesa ad essa. Anche Feuerbach⁹, strenuo oppositore del filosofo inglese, da posizioni liberali, riconoscerà essere la pena pensabile solo nella forma di *coercizione istituzionalizzata*, formalizzata cioè giuridicamente e riservata a scopi di prevenzione generale.

Come in un circolo ermeneutico, quindi, l'utilizzo della *forza*, da parte dello Stato, spiega – e legittima – la pena, e quest'ultima rimanda alla razionalità e alla giustizia della costruzione statale. Afferma in tal senso il filosofo inglese, nella sua icastica descrizione del potere sovrano:

Lo stato è un'unica persona, delle cui azioni innumerevoli uomini si sono resi autori, attraverso i patti scambievoli di ciascuno con ciascun altro: con questo fine, di usare il potere di tutti a suo arbitrio per la pace e la difesa comune¹⁰.

Proprio perché lo Stato usa, testualmente, nella lettura hobbesiana, «il potere di tutti a suo arbitrio per la pace e la difesa comune», non può esserci un'intimidazione di natura penale senza che quest'ultima non sia supportata da un apparato di poteri pubblici e rivolta a soggetti che non siano membri di una comunità di persone da cui promana quel determinato apparato politico giuridico cui fa capo lo Stato.

8. R. Cornelli, 2010, 71-86.

9. Cfr. J. P. Feuerbach, 1972.

10. T. Hobbes, 2008, 84.

Bisogna domandarsi, allora, se è superata tale *Weltanschauung*, di natura profondamente *polemologica* (si potrebbe dire perfino *tanatologica*¹¹) che fa della *forza* l'elemento fondamentale all'interno dell'architettura dello Stato e conseguenzialmente del dispositivo della pena: una simile prospettiva è divenuta anacronistica rispetto all'evoluzione del diritto penale contemporaneo? Quest'ultimo, cioè, nella sua dimensione trans-nazionale, che qui interessa, procede, oggi, al contrario, in maniera del tutto neutrale caratterizzandosi nel senso di un indirizzo via via sempre più tecnico, apolitico e "pacifico"?

Ebbene, sposando la proposta messa in campo con questo lavoro, le risposte alla seguente duplice domanda possono essere, e saranno, come vedremo subito nell'analisi, negative. Per intendersi: insistere sul ruolo e l'importanza della *forza*, intesa come moloch ineludibile, nella formazione del universo penalistico, significa ammettere che fuori dalla cornice statutale è difficile pensare, nel presente, ad un sistema di accertamento dei delitti e di applicazione delle sanzioni pienamente compiuto, senza cioè che tale sistema assuma, per diversi aspetti, fuoriuscendo del tutto dalla dimensione originaria, le vesti dell'anomia giuridica se non addirittura della anarchia e della discrezionalità politica. Parole che possono sembrare forti, o eccessive, a sostegno di una sola tesi che vuole lo Stato come l'orizzonte assoluto della pena. Ad essere sacrificata, infatti, in questa prospettiva, è l'idea di un principio di *universalità* azionabile liberamente (anche) nella sfera della penalità, così come avviene più o meno pacificamente in altri rami del diritto. Come nota Mantovani, sposando il principio di *universalità*, «la legge penale nazionale dovrebbe applicarsi a tutti gli uomini, ovunque si trovino a delinquere e di qualunque nazionalità possano essere, e che riconosce al giudice del luogo d'arresto (*judex deprehensionis*) il potere di giudicare tutti i reati, ovunque commessi»¹². Tutto ciò, come sottolinea però sempre il penalista fiorentino, «non è sostenibile né attuabile nell'ambito dell'attuale comunità internazionale, incentrata sulla pluralità e coesistenza degli stati sovrani, in quanto rende assolutamente illimitata la potestà punitiva dei medesimi»¹³. A conferma di questo discorso, a fare da contraltare, in dottrina, al principio di *universalità*, troviamo il principio di *territorialità* che, dal suo canto, rappresenta proprio la sublimazione teorica del ragionamento fin qui condotto. Questo perché, essenzialmente, esso

Fa coincidere la delimitazione territoriale dell'applicazione della legge penale coi principi della sovranità nazionale, indipendenza ed uguaglianza degli Stati sovrani¹⁴.

11. G. Agamben, 1995.

12. F. Mantovani, 2015, 878.

13. Ivi, 879.

14. *Ibid.*

Le difficoltà di un accoglimento pieno e compiuto del principio di *universalità* conducono, quindi, all'innegabile *renaissance et établissement* del principio di *territorialità* nella scienza e nel diritto penale contemporanei¹⁵.

Il riferimento al pensiero del filosofo di Malbesbury è qui decisivo, allora, perché serve a consolidare un dato, e cioè che il potere sanzionatorio segue specularmente quello rappresentativo sovrano, quasi fossero entrambi gli elementi di un'equazione perfetta¹⁶; come afferma Manacorda, «Nel punire e nel non punire convergono certamente anche le valutazioni politico-criminali espresse dalla comunità internazionale» ma è necessario però che queste ultime non siano rappresentate nella «dimensione di imperativi categorici, ai quali ineluttabilmente sottomettersi»¹⁷.

In tale direzione, porre in dubbio, partendo da Hobbes, il ruolo del diritto internazionale in materia penale, soprattutto laddove esso venga assumendo

15. Sul grado di opposizione tra i due principi e, in relazione ai possibili problemi relativi all'affermarsi isolato di quello relativo alla territorialità, continua Mantovani (*ibid.*): «Nella sua innegabile componente egoistica, di isolamento nazionalistico (*il principio di territorialità*) presenta, però, alcune lacune nella repressione sia dei delitti *juris gentium* (tanto più se commessi in luoghi sottratti ad ogni sovranità nazionale: pirateria, distruzione di cavi sottomarini, ecc.), sia dei delitti contro gli interessi dello Stato, commessi all'estero, sia della criminalità in genere. Nei confronti, ad es., di chi commette un reato in un paese straniero e si rifugia nel proprio, il principio di territorialità impedisce di perseguirlo in quest'ultimo, e d'altro canto il reo non potrà neppure essere estradato se lo Stato di rifugio non ammette l'estradizione dei propri cittadini» (*corsivo mio*).

16. Da un punto di vista della logica dello Stato costituzionale, ciò significa che «anche oggi, non può non avvertirsi l'esigenza di controbilanciare le spinte antiformalistiche con una scelta forte, dirompente, non compromissoria, tanto a livello interno quanto sovranazionale, diretta a restituire centralità agli organi rappresentativi, quindi legittimati, ed alle relative forme tipiche (la legge parlamentare) anche – anzi soprattutto – nelle scelte penali». In tal senso però, spostandoci proprio sul versante internazionalistico, l'UE pare non concordare pienamente, obliterando le funzioni del parlamento. Ecco allora che «Due le strade che, in via generale, si prospettano come possibili. Da un lato, quella disincantata rassegnazione, che porta a sminuire il ruolo di garanzia (anche procedimentale) della fonte scritta e a revocare in dubbio il peso decisivo della legge, lasciandone sfumare l'istanza garantista nella sola conoscibilità e accessibilità del diritto (nella sua accezione più ampia che ricomprende, accanto a quello scritto, quello di matrice giurisprudenziale), oltre a mettere in discussione lo stesso modello di democrazia rappresentativa che né è presupposto e base teorica. Dall'altro, continuando a credere nel senso della separazione dei poteri e nel tradizionale paradigma della democrazia rappresentativa, quella di tentare il recupero, in chiave sovranazionale, del fondamento della riserva di legge – emendata dai guasti del contesto e della contingenza politica – rilanciandone il ruolo ancora decisivo anche nel diritto penale contemporaneo». Cfr. C. Cupelli, 2013, 342-3. In merito anche Palazzo ricorda come «Nonostante la notevole evoluzione del sistema giuridico europeo, il *deficit* democratico che ancora caratterizza gli organi e gli atti legislativi dell'Unione è tale che gli Stati, per ragioni costituzionali oltre che politiche, mal sopporterebbero una competenza penale propria dell'Unione». Cfr. F. Palazzo, 2011, 130.

17. S. Manacorda, 2012, 1364 ss.

pretese egemoniche¹⁸, contestando le lacune presenti nei suoi modi di formazione/attuazione, non significa rifiutare qualsiasi sua integrazione col diritto statuale in chiave di sussidiarietà, ma solo prendere atto che l'edificio del diritto penale stesso serba, tuttora, un fortissimo radicamento nell'intelaiatura dei vari stati nazionali, e ciò in virtù anche (se non soprattutto) di questa sua particolare *matrice genealogica* la quale si riflette direttamente nella centralità di quel principio di *territorialità* poc'anzi enucleato. Vedremo immediatamente come tale "carattere incompiuto" (perché s-legato dalla forza) del diritto penale internazionale rimandi plasticamente al limitato campo di operatività della Corte Penale Internazionale (d'ora in poi CPI) e di come il discorso su quest'ultima (e sul *principio di complementarità* che la governa) possa legarsi concettualmente a quello kelseniano sull'autotutela e a quello schmittiano sulla discriminazione del nemico. Il focus dello studio, dunque, attraverso cui si sonderanno i problemi fin qui affrontati, sulla scarsa effettività del diritto penale internazionale, sarà quasi interamente sulla Corte dell'Aja.

2. LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE TRA PRINCIPIO DI AUTOTUTELA E COMPLEMENTARIETÀ

Riconosciuta l'importanza, come in Hobbes, del concetto di *forza*, nella comprensione del fenomeno giuridico, Kelsen sviluppa, in un momento preciso nel corso della sua parabola teorica, una idea centrale, e cioè quella della discendenza strutturale del diritto internazionale del suo tempo rispetto a modelli giuridici pre-moderni¹⁹.

La questione, allora, rispetto alla struttura del sistema di penalità internazionale, sarebbe, per Kelsen, quella di operare in maniera spuria tale per cui esso

Nei suoi aspetti tecnici è un diritto primitivo, come risulta, tra l'altro, dalla completa mancanza, al suo interno, di un organo particolare incaricato dell'applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti. Nel diritto primitivo, l'individuo, i cui interessi giuridicamente protetti sono stati violati, è egli stesso auto-

18. Cfr. in particolare T. E. Epidendio, 2013, 451-3.

19. Seguendo, così, le parole del giurista austriaco, il diritto internazionale così come il diritto primitivo: «obbliga e autorizza gli individui, non direttamente, ma indirettamente; riconosce la responsabilità collettiva, non quella individuale, non riconosce la responsabilità dipendente da colpa (colpevolezza), ma solo la responsabilità oggettiva; non conosce alcuna differenziazione della sanzione tra pena ed esecuzione forzata; non stabilisce alcuna equivalenza tra illecito e la sanzione» e ancora al suo interno sempre «l'applicazione del diritto è decentrata, cioè non vi sono corti, e le circostanze condizionanti, in particolar modo l'illecito, sono accertate dalle parti stesse» per cui «l'esecuzione della sanzione è decentrata, prevalendo il principio dell'autotutela». Cfr. H. Kelsen, 2009, 35.

rizzato dall'ordinamento giuridico a procedere contro il trasgressore, con tutte le misure coercitive previste dall'ordinamento medesimo. Ciò è denominato autotutela. Ciascun individuo si fa giustizia da sé. La vendetta di sangue è la forma più caratteristica di questa tecnica giuridica primitiva. Né la determinazione dell'esistenza di un illecito, né l'esecuzione della sanzione sono delegate a un'autorità distinta dalle parti coinvolte o interessate. Sotto entrambi questi aspetti l'ordinamento giuridico primitivo è interamente decentrato. Non vi è né una corte né un potere esecutivo centralizzato²⁰.

L'intero ragionamento kelseniano qui proposto parte, dunque, dal riconoscimento dell'importanza e del peso specifico dell'*autotutela* nell'analisi sulle relazioni giuridiche internazionali; quest'ultimo principio opera concretamente, laddove, in assenza di un preciso dettame normativo, ogni singolo Stato decide di regolare l'ambito applicativo delle rispettive leggi secondo i principi ritenuti più opportuni. Tutto ciò riverbera anche (e non potrebbe essere altrimenti) sul piano della giurisdizione e pertanto il discorso sull'autotutela a sua volta può benissimo richiamare quello, assai più recente, sulla *complementarietà*²¹, utilizzata dalla dottrina per circoscrivere il campo di attività delle varie corti internazionali e, in particolare, proprio della CPI²².

Da un punto di vista analitico, dunque, il principio di *complementarietà* viene utilizzato in combinato disposto con quello espresso da Kelsen circa l'*autotutela*: entrambi utilizzati come chiavi ermeneutiche del (limitato) campo d'azione della giurisdizione internazionale presente e passata.

20. Ivi, 49. Ciononostante, un tale discorso non conduce ad una presa di posizione sfavorevole; per il giurista della *Grundnorm*, infatti, «Non vi è alcuna ragione per restringere il concetto di diritto all'ordinamento coercitivo che costituisce lo Stato, cioè a un ordinamento coercitivo relativamente centralizzato, che consenta solo al diritto dello Stato di valere come diritto nel vero senso. I differenti gradi di centralizzazione o decentramento, che trovano espressione nel contenuto di un ordinamento, sono le basi di una differenza non essenziale a tal punto da giustificare la distinzione tra un ordinamento coercitivo e un altro come diritto o non-diritto, esclusivamente in funzione del suo grado di centralizzazione».

21. Cfr. S. Zappalà, 2005, 475-90.

22. In tal senso, si è scritto, «Una delle maggiori difficoltà che sorgono nel perseguimento di alcuni crimini internazionali risiede nel come coordinare le giurisdizioni dei giudici nazionali ed internazionali. Infatti, nei casi in cui ci sono giurisdizioni concorrenti (*concurrent jurisdictions*) è necessario disporre di norme per chiarire chi debba giudicare il singolo caso. La questione è certamente di non facile soluzione, anche alla luce dei variegati interessi – spesso contrastanti – che stanno sullo sfondo. Gli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc – per l'ex Jugoslavia e il Ruanda – e la Corte penale internazionale si fanno carico di questo problema, attraverso norme specifiche in tema di giurisdizione. I tribunali ad hoc operano sulla base del principio del primato sui tribunali nazionali, mentre la Corte penale internazionale si muove piuttosto in una logica di complementarietà rispetto alle giurisdizioni nazionali, che restano chiamate in prima battuta a giudicare i crimini internazionali». Cfr. R. A. Carnevali, 2010, 1653.

Qui però occorre un primo chiarimento: il presente discorso può conoscere dei contemperamenti laddove, così com'è stato per gli statuti dei tribunali penali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda, «il conseguimento delle finalità perseguite mediante la loro istituzione – il ripristino ed il mantenimento della pace – richiedeva qualcosa di più che non una mera giurisdizione concorrente»²³. Ciononostante, se nella prassi dei tribunali internazionali per l'ex Jugoslavia e il Ruanda e nelle riflessioni della dottrina quell'incompiutezza genealogica del diritto penale internazionale richiamata all'inizio pare non manifestarsi²⁴, prevalendo il *primato*, nella decisione, degli organismi transnazionali²⁵, è utile comunque andare all'espressione più alta del principio di complementarietà, che come detto si trova nello statuto della Corte penale dell'Aja, e da questo trarre alcune conclusioni che inverino in qualche modo le nostre assunzioni originarie sul nesso penalità-forza-Stato²⁶.

Ma facciamo un passo indietro: sempre con Kelsen si affermò che l'unica via per un'armonizzazione pacifica a livello mondiale passava, dopo il fallimento del progetto legato alla Società delle Nazioni, quasi esclusivamente attraverso l'instaurazione di una corte di giustizia internazionale, tale per cui, nelle parole dell'autore degli *Hauptprobleme*

Un'organizzazione di questo genere rappresenterebbe un enorme progresso rispetto alla situazione attuale. Gli idealisti politici, i cui desideri si innalzano al di là di questa possibilità verso uno Stato mondiale, dovrebbero sempre tener presente che il loro ideale è raggiungibile soltanto attraverso lo stadio intermedio della giurisdizione internazionale obbligatoria²⁷.

In realtà, però, la vita della comunità interstatuale, dalla seconda metà del XX secolo in poi, per nulla pacificata dalla presenza di varie corti internazionali di giustizia, si è profondamente impegnata a dimostrare il contrario.

Nello specifico, proprio lo statuto della CPI rappresenterebbe, in qualche modo, l'apice di un sistema di giustizia incompiuto, in cui, a causa di un diffi-

23. Ivi, 1660.

24. Anche se tale analisi circa l'autonomia e l'efficacia dei vari TIPI (in particolare il tribunale per l'ex Jugoslavia) risente del legame degli stessi con gli organismi regionali dotati essi sì di notevole forza coercitiva, come l'UE e gli stati in seno ad essa. Come si è notato, tali organismi regionali si sono rivelati come il braccio armato di organismi deputati alla mera funzione di giudizio. Cfr. A. Ciampi, 2015.

25. Nei fatti, però, la realtà si sarebbe impegnata a dimostrare «che non è possibile tracciare le nozioni di primato e di complementarietà come reciprocamente escludentesi». Cfr. R. A. Carnevali, 2010, 1666-7.

26. Discutendo dello spettro di modalità attraverso le quali la CPI opera, possono trovarsi, infatti, diversi punti problematici, proprio dal punto di vista dell'autonomia di indirizzo e di scelta che testimoniano il peso delle considerazioni hobbesiane riprese all'inizio.

27. H. Kelsen, 2009, p142.

cile contemperamento tra istanze di etica, di diritto e di politica²⁸, sopravvive da molto tempo una difficoltà radicata (*nel funzionamento*), condannata ad essere un *difetto di sistema*; in quest'ultimo senso, entrando nel dettaglio *tecnico* della questione, quando si discute della colpa personale di un singolo per crimini internazionali, è assai difficile sottrarsi (da parte degli organi della CPI) ad un rapporto *di dipendenza* con l'ente «Stato»²⁹. Questo, come afferma la dottrina, essenzialmente perché,

ragioni di ordine pratico impongono di confidare nell'azione degli Stati nazionali: la Corte penale internazionale non può farsi carico di tutti i casi nei quali sino stati commessi crimini di diritto internazionale, così come i tribunali ad hoc non possono farsi carico di tutti i casi pure astrattamente rientranti nella loro giurisdizione. Da questo punto di vista, non si può dunque prescindere dal ruolo cruciale del principio di territorialità nella determinazione della giurisdizione: e ciò non soltanto in relazione a ragioni di ordine generalpreventivo, ma anche in considerazione del fatto che le istituzioni nazionali sono normalmente nella condizioni migliori per svolgere accuratamente le indagini e per celebrare l'eventuale giudizio contro i responsabili³⁰.

Pertanto, in quest'ottica, riemergendo sistematicamente il principio di territorialità, il ruolo delle corti nazionali diviene inaggirabile³¹.

Se, quindi, la CPI opera, nell'espletarsi della sua azione, attraverso un processo di intermediazione continuo, in cui è necessario ogni volta il coinvolgimento di uno o più Stati – o, più correttamente, dei loro organi giurisdizionali – che si sentono chiamati in qualche modo in causa dal procedimento indetto, quello che emerge è, nei fatti, il profilo di

un tribunale di ultima istanza dotato di una competenza completamente attivabile solamente qualora lo Stato di primaria giurisdizione si dimostri incapace o non volenteroso di perseguire e punire i crimini previsti dallo statuto di Roma³².

28. Cfr. E. Orrù, 2006.

29. Seguendo tale indirizzo, si è scritto, «La Corte non è certo concepita come un Tribunale mondiale a competenza universale illimitata, ma come un Tribunale d'emergenza (*Notfallgerichtshof*), un Tribunale di riserva (*Reservegerichtshof*). È per questo che l'attuazione indiretta del *Volkerstrafrecht* mediante la repressione statale manterrà, anche in futuro, primario rilievo». Cfr. G. Werle, F. Jessberger, 2004, 741.

30. R. A. Carnevali, 2010, 1669.

31. Essendo necessaria, per l'apertura del procedimento della CPI per crimini internazionali, una forma di assenso mediato dello Stato sul cui territorio sono stati commessi detti crimini – oggetto del procedimento avviato – o, in alternativa, dello Stato di cittadinanza del soggetto incriminato. Tale forma di assenso si esprime attraverso un atto di formale adesione – del singolo Stato – allo statuto della Corte.

32. «La sua ratifica comporta, quindi, il dovere di provvedere negli ordinamenti interni un ampio sistema normativo che, da un lato recepisca i profili sostanziali contenuti nella Conven-

È un tipo di giustizia quindi, quella della CPI, *mediata*, soggetta cioè ad una potestà *in-diretta*³³ che la rende organo non completamente autonomo (a riguardo si è parlato non a caso di *Reservegerichtshof*)³⁴ e quindi figura fragile, incompiuta da un punto di vista processuale. Ebbene, se decidessimo di passare, nell'analisi, dal piano (del funzionamento) della giurisdizione a quello dei singoli crimini e, in particolare, a quello di genocidio, che, insieme con altri, il supremo collegio dell'Aja si trova da anni a perseguire, con risultati alterni, il discorso non muterebbe. *Macrocrimine* per eccellenza del diritto penale internazionale, questo in teoria, come evidenzia anche Chantal Meloni, sebbene «non prevede che l'individuo abbia agito come parte di un attacco esteso o sistematico contro un determinato gruppo» è però «difficilmente immaginabile come crimine individuale; tranne casi di scuola, non esiste in pratica la possibilità di commettere genocidio come singoli individui e con atti isolati, anche se non vi sono requisiti formali in tal senso nella definizione della Convenzione e negli statuti dei tribunali penali internazionali»³⁵. Al di là di quanto statuito formalmente, quindi, la realtà che emerge, a livello della prassi, prendendo in considerazione un reato manifesto come quello di genocidio, è che anche qui, in qualche modo, passando dall'analisi generale sulla giurisdizione a quella particolare sulle singole fattispecie, non si possa prescindere da un riferimento immediato e diretto alla dimensione *statuale*, trattandosi, nel caso di genocidio, di un vero e proprio *crimine di contesto*³⁶.

zione e, dall'altro, assicuri la piena cooperazione giudiziaria con la Corte». Cfr. V. Zanetti, 2010, 773-98.

33. Come può facilmente osservarsi, tale è una linea che in sé limita – o quantomeno tempera, attribuendo un potere di interdizione – la piena autonomia di una giurisdizione, di qualsiasi natura essa sia e di qualunque potere essa sia investita. In tal senso, si è scritto, «L'esperienza dei tribunali ad hoc ha mostrato che la Corte penale internazionale non poteva percorrere un cammino analogo, pretendendo di avere il primato sui tribunali nazionali. Fu adottato pertanto un meccanismo di complementarità: sono in prima battuta gli Stati che devono perseguire i responsabili dei crimini internazionali, e solo quando essi non possono o non vogliono farlo, interverrà la CPI – art. 17 dello Statuto –». Cfr. R. A. Carnevali, 2010, 1670.

34. Cfr. G. Werle, F. Jessberger, 2004, 739 ss.

35. Cfr. C. Meloni, 2015, 589-609.

36. Il concetto di *crimine di contesto* può ritrovarsi in qualche modo sempre come “mutuato” dalla dottrina kelseniana. Su questo, infatti, Parisoli afferma: «Kelsen mantiene un uso coerente dei termini *respons-ible*, *-ibility*: una persona giuridica è responsabile (*responsible*) di un illecito civile o penale se la sanzione deve essere diretta nei suoi confronti. Se l'illecito è civile, la sanzione colpisce la proprietà collettiva dei membri della persona giuridica; se l'illecito è penale, la sanzione colpisce quegli individui, abbiano o no commesso materialmente il delitto, che sono membri designati, in base a statuto, della persona giuridica. Nel caso della responsabilità dello stato non c'è differenza tra civile e penale, perché tale distinzione non esiste nel diritto internazionale. Per lui la rappresaglia e la guerra, le tipiche sanzioni internazionali, non hanno i caratteri specifici della pena, nel suo significato di sanzione dogmaticamente definita all'interno del diritto penale: la pena è individuale e non si può quindi parlare di diritto penale (*criminal law*) internazionale». Cfr. L. Parisoli, 1997, 471-92.

Come spiega Ascensio «la reiterazione della formula di Norimberga può anche spingere parallelamente a ritornare alla spiegazione abituale, ossia al trasferimento della responsabilità per il tramite degli ordinamenti giuridici interni»³⁷. «È perfino possibile» continua Ascensio, «sostenere che anche gli individui facenti parte, nell'ambito di un conflitto armato, di un movimento che lotti contro il governo in carica, abbiano acquisito degli obblighi rilevanti nel diritto internazionale attraverso l'intermediazione dell'ordinamento giuridico che essi combattono»³⁸.

Coniugando, allora, lo studio sulla singola fattispecie (nel caso: quella di genocidio³⁹) con le elaborazioni dottrinali che seguono gli ultimi 20 anni di attività della CPI e, guardando in generale allo sviluppo dei principi e delle singole norme di parte generale e speciale di diritto penale internazionale, tali – è la tesi da noi affermata – non sarebbero altro che il riflesso di una eccedenza legata al monopolio della forza, quel *lato oscuro* del potere teorizzato da Hobbes e formalizzato da Kelsen, da parte dello Stato. Come sottolinea, su questo, la Orrù, trattando del versante processuale:

Il fatto che la Corte non sia un organo del tutto indipendente e non occupi una posizione di preminenza assoluta sugli stati comporta anche importanti implicazioni per quanto riguarda il rapporto tra diritto e forza, necessario affinché sia garantita una certa efficacia alle norme. La Corte non dispone infatti di un proprio potere coercitivo, non ha cioè alle proprie dipendenze una forza di polizia internazionale che si faccia carico della raccolta delle prove, dell'arresto dell'imputato ecc. Risulta di conseguenza determinante l'assistenza degli stati e, in specifici casi, l'intervento del Consiglio di sicurezza⁴⁰.

In particolare, quindi – e ciò non rappresenta certo un caso –, la limitatezza da noi fin qui discussa della CPI si rende più cristallina proprio nel rapporto della stessa con l'unico organo internazionale dotato effettivamente di potere coercitivo: il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Quest'ultimo, infatti, non solo può stimolare l'azione dei giudici dell'Aja, ma al pari, sospenderla o perfino bloc-

37. Cfr. H. Ascensio, 2004, 11-22.

38. *Ibid.*

39. In particolare sul crimine di genocidio e sulla responsabilità penale connessa ad esso in dottrina è emerso anche un indirizzo contrario a quello da noi sostenuto, tendente a slegare la colpa dello stato da quella individuale, e a circoscrivere (e ridurre) la cosiddetta responsabilità organica dello stesso ad una serie determinata di casi (in cui emergerebbe una complicità sistematica). Sempre secondo tale indirizzo il particolare tipo di dolo genocidiario (*dolus specialis*) sarebbe difficilmente pensabile (e attuabile) nell'ottica statuale. Cfr. A. Bufalini, 2015.

40. Un soggetto, dunque, quello rappresentato dalla CPI, spogliato in parte delle attribuzioni tipiche di una corte con pieni poteri di giudizio, che, sebbene presenti cognizione rafforzata su alcune materie – come proprio sul crimine di genocidio –, deve fare i conti con una serie di lacune significative, soprattutto legate al (non) uso della forza. Cfr. E. Orrù, 2006, 515-32.

carla definitivamente con una sua deliberazione. Un vero e proprio rapporto di subordinazione⁴¹, quindi!

In questa direzione, siamo, allora, ancora, e pienamente, all'interno sia della teorica hobbesiana che di quella kelseniana; se, infatti, come visto, in Hobbes si afferma il triplice nesso *forza-pena-Stato* come nesso ineludibile e originario nelle parole dello studioso della *Reine Rechtslehre*

L'istituzione di una giurisdizione obbligatoria è, dunque, prima di tutto un problema di fiducia. Molto dipende dalla possibilità di trovare una procedura, mediante la quale possa essere costituita una corte realmente indipendente, in grado di adempiere i suoi doveri in modo soddisfacente, non solo da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista tecnico⁴².

Di conseguenza, può riconoscersi che la mancanza, sul piano transnazionale, di «una corte realmente indipendente»⁴³, perché lacunosa di un apparato coercitivo che la sostenga, significa, in concreto, che manca quella fiducia istituzionale (da parte dei singoli Stati) in grado di rendere un sistema, che nella premesse iniziali avrebbe dovuto risultare (quasi) egemone, da (in)compiuto a definitivamente compiuto, lasciando invece sul campo un'entità perennemente *in potenza* ma mai del tutto e definitivamente *in atto*. E tutto ciò si palesa perché, per gli Stati, proprio la sfera del penale è rimasta (soprattutto per alcuni) l'unico ambito in cui manifestare ancora il simulacro di una sovranità minacciata, indossando la maschera sdrucita del Leviatano. Nella parte conclusiva osserveremo come tale distanza tra ideali e realtà, tra essere e dover essere della giustizia internazionale – che è poi l'asse principale del nostro ragionamento – riverberi sul piano delle garanzie per il singolo, con lo slittamento possibile verso un modello di giurisdizione autoritario o, come è stato definito, “del nemico”.

3. LA GIUSTIZIA DELL'AJA COME DIRITTO PENALE DEL NEMICO?

Ragionando sempre nel perimetro dei principi, è interessante osservare un indirizzo generale che è emerso da diversi anni nella penalistica facente capo al giurista Gunther Jakobs⁴⁴.

41. Il legame particolare tra i due organi, sul piano istituzionale, l'essere il Consiglio di sicurezza nei fatti un consesso di Stati egemoni, sia politicamente che economicamente, riaffermerebbe allora una volta di più la preminenza del ruolo degli Stati rispetto alle prerogative delle corti.

42. H. Kelsen, 2009, 158.

43. Tale indipendenza non appartiene, come si detto, per svariate ragioni, alla CPI.

44. Cfr. G. Jakobs, 2004, 88-95.

All'apparenza, è difficile trovare una connessione tra quanto detto finora e il pensiero del giuspenalista di Bonn, avversato da molti per la sua teoria profondamente antigarantista del diritto penale del nemico. In verità una connessione può essere trovata proprio nel punto in cui Jakobs nota, parlando del regime penale internazionale, che

Non può affermarsi in alcun modo che esista uno stato reale di vigenza del diritto, ma soltanto di un suo postulato di realizzazione. Questo postulato può essere perfettamente fondato, però tale non implica che sia realizzato, allo stesso modo che una pretesa giuridico civile non si dice realizzata solo perché è ben argomentata. Detto in un altro modo: non si tratta del mantenimento di uno stato legale ma, con carattere preventivo, di volere, desiderare, una sua stabilizzazione⁴⁵.

Dunque, anche con Jakobs, in qualche modo, si offrirebbe conferma, a livello teorico, del fatto che il diritto penale internazionale vive un'ambiguità di sistema: esso si trova ad essere infatti dilaniato perennemente tra propositi di (auto)realizzazione⁴⁶ e l'urgenza di dover mediare con un potere di veto rivendicato gelosamente dagli Stati, anche da quelli più piccoli. Ciò si è visto plasticamente in relazione al funzionamento della CPI costretta, nella sua operatività, soprattutto dall'interdizione del consiglio di sicurezza dell'Onu. Ebbene, sempre in relazione al supremo collegio dell'Aja, è rispetto al tema dei destinatari della sua *giurisdizione incompiuta*, che la posizione jakobsiana acquista maggior interesse (e fervore dialettico) residuando in essa un *fondo schmittiano* di critica al sistema. Chiariamo meglio. Per il *Kronjurist* il diritto internazionale conosce una svolta (in senso negativo) dopo la Prima guerra mondiale, con gli accordi di Parigi. In quel preciso istante questo cessa di essere un diritto di matrice interstatale – legato alla tradizione dello *Jus publicum europaeum* – per diventare qualcos'altro, variando dall'essere una morale pseudo-giuridica imposta dai vincitori, in particolare i paesi dell'area angloamericana, ai vinti, nelle vesti della Germania e del suo Kaiser, ad un vero e proprio sistema di diritto penale del nemico. Partendo da qui si può subito cogliere un parallelo con quanto più di settanta anni dopo affermerà lo stesso Jakobs. «Come è evidente», egli scrive,

45. Ivi, 94.

46. Nella dottrina tedesca, sulla falsariga di Jakobs, anche Werle e Jessberger considerano che, invece di fini di difesa o di rieducazione, «in primo piano stanno la produzione ed il rafforzamento della coscienza giuridico-internazionale (prevenzione generale positiva), vale a dire la capacità del *Volkerstrafrecht* di fornire un contributo alla stabilizzazione delle norme di diritto internazionale. La punizione dei più gravi crimini contro il diritto internazionale dovrebbe indurre la consapevolezza che il diritto internazionale è diritto ed è affermato coercitivamente alfine anche nei confronti del trasgressore». Cfr. G. Werle, F. Jessberger, 2004, 740.

non vado contro i diritti umani con vigenza universale, ma il punto è che la loro istituzione è qualcosa di diverso dalla loro garanzia. Se serve alla creazione di un'istituzione mondiale comunitaria-legale, sarà necessario punire coloro che violano i diritti umani; ma questa non è una sanzione contro le persone colpevoli, ma contro nemici pericolosi e pertanto dovrebbe essere chiamata la cosa con il suo nome: Diritto penale del nemico⁴⁷.

Nell'equiparazione dell'aggressore⁴⁸ al nemico risiederebbe così tutta la deriva di un sistema nel quale, riferendoci nuovamente al *Kronjurist*, si ritiene che

Esiste una situazione intermedia abnorme del genere fra guerra e pace, nella quale i due termini appaiono mischiati fra loro⁴⁹.

È chiaro che Schmitt aveva in mente una situazione geopolitica assai dissimile da quella attuale; ciononostante, in quella che egli descrive come una situazione intermedia, nella quale guerra e pace si confondono essendo l'una l'estensione o il riflesso dell'altra, è ben possibile che uno stato di *vigenza giuridica* solo ideale o presupposta possa sovrapporsi ad uno reale e concreto. Ciò pone dei dilemmi soprattutto in merito al problema dell'effettività, come rifletteva anche Kelsen discutendo intorno al principio dell'autotutela e all'azionabilità delle sanzioni nella sfera internazionalistica. Quest'assenza di effettività, ossia questo stato di *vigenza giuridica* solo ideale o presupposta può significare, nei fatti, un uso distorto del giuridico fino a rendere quest'ultimo un'arma (impropria) che una parte brandisce contro l'altra, ovvero, detto di nuovo con Jakobs, un tipo di diritto penale del nemico⁵⁰. Ciononostante, si badi, rispetto a quella schmittiana,

47. G. Jakobs, 2004, 94.

48. Non a caso proprio sul concetto di aggressione lo statuto dell'Aja presenta lacune o margini interpretativi assai labili.

49. C. Schmitt, 1972, 198. «Essa» continua Schmitt, «ha tre cause: in primo luogo le imposizioni di pace di Parigi, secondariamente il sistema di prevenzione della guerra dell'epoca post-bellica con il patto di Kellogg e la Società delle Nazioni; e in terzo luogo l'estensione dell'idea di guerra anche a manifestazioni non militari (economiche, propagandistiche ecc.) di ostilità».

50. Come sottolineato da Donini, «L'inizio del nuovo millennio ha significato una svolta rispetto alle speranze di un uso liberale che albergavano in molti scritti della cultura penalistica e anche pubblicistica della seconda metà del XX secolo, che sognavano ormai come dispiegato un diritto penale del fatto e il successo generalizzato del garantismo giuridico. Dopo l'11 settembre 2001, infatti, l'Occidente ha iniziato una complessa attività di lotta contro il terrorismo internazionale, che ha seguito due direttrici principali: una di guerra e una di giurisdizione. La giurisdizione, in questa azione concreta, è stata vista [...] come una diversa forma di lotta rispetto alla guerra». Il diritto penale internazionale, dunque, sposando quest'interpretazione che interseca Schmitt con Jakobs, lungi dall'essere e operare come diritto penale minimo, si mostrerebbe al contrario come una funzione di lotta contro un nemico, nel quadro di un'ostilità condotta all'estremo, allo stadio di una guerra totale. Cfr. M. Donini, 2009, 1699.

Nel diritto penale internazionale emerge una categoria di nemico specifica e diversa. La risposta giuridico-penale, infatti, non sembra fondarsi sulla neutralizzazione di una fonte di pericolo attuale per la società e nemmeno – o almeno non in via principale e non in tutti i casi – sull'accertamento se siano stati commessi i fatti e se l'imputato sia responsabile di questi, quanto, piuttosto, sulla necessità di formulare un rimprovero per il fatto commesso, con il fine di lanciare un messaggio dal forte contenuto simbolico-espressivo⁵¹.

In questa direzione, in cui la giustizia si presenta come ad esclusivo appannaggio dei vincitori⁵² e pertanto si legittima un utilizzo della cassetta degli attrezzi processuali in senso meramente politico, ai fini cioè della Ragion di Stato,

Il rituale del processo penale si trova così a legittimare *ex post* la sconfitta politico-militare di un male ritenuto intollerabile attraverso lo strumento retorico-simbolico e questo perché il diritto e la giustizia vengono percepiti come strumento di mediazione imparziale, equilibrato e dunque diversi rispetto alla mera forza politica e militare. In questo modo, canalizzando il conflitto all'interno di uno spazio giudiziario, si esprime un messaggio di carattere simbolico-espressivo, ma inquadrandolo in uno spazio e in una struttura razionale, quale quella giuridica: si è più forti del nemico non solo militarmente e tecnologicamente, ma anche (e soprattutto) sul piano etico. In altre parole: la sconfitta giudiziaria dovrebbe servire a conferire forza e stabilità ai risultati della sconfitta politico-militare⁵³.

Qui però occorre un ulteriore chiarimento: secondo alcuni la CPI, che in queste pagine si è voluto tratteggiare (quasi) come uno specchio rotto, operante in senso *disfunzionale* rispetto all'idea (irenica) di un universalismo giuridico, non sarebbe sussumibile nel novero dei tribunali politici, che genealogicamente a livello internazionale si fanno risalire a Norimberga⁵⁴; secondo altri⁵⁵, invece, essa incarnerebbe l'ultimo e definitivo stadio di un processo (in)volutivo che inizia proprio da Norimberga. Dal nostro angolo prospettico, come osservato, alcune modalità di esercizio relative alla sua giurisdizione connesse al suo scarso margine operativo dettato dal principio di complementarità⁵⁶

51. E. Fronza, 2007, 377.

52. Cfr. D. Zolo, 2006.

53. E. Fronza, 2007, 377.

54. Cfr. G. Preterossi, 2019, 161-82.

55. Tra tutti rimandiamo di nuovo a D. Zolo, 1998, 2000, 2004.

56. Sull'ambivalenza del principio di complementarità, e a parziale critica della tesi qui sostenuta, ossia dell'interpretazione dello stesso principio in chiave restrittiva delle prerogative della CPI (in favore degli Stati), Aurora Rasi scrive: «Dalla disciplina statutaria sembra emergere come il principio di complementarità sia caratterizzato da una tensione di fondo. Per certi aspetti, esso tende a garantire agli Stati una posizione prioritaria, rispetto alla Corte penale internazionale, nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Per altri aspetti, invece, in varie sue arti-

stimolano grossi dubbi in merito alla sua reale autonomia⁵⁷, laddove, come detto, lo stretto legame col Consiglio di sicurezza la rende troppo spesso organo supino alle istanze dei paesi più forti. Il compito della scienza giuridica e degli operatori dovrebbe essere, al contrario di un tale indirizzo di *canalizzazione* del *politico* nello spazio giudiziario – ciò, ed è la critica che ci permettiamo di formulare, è quello che in concreto si rischia senza rafforzare l'indipendenza della CPI –, quello di neutralizzare ogni forma di logica giuridica ispirata a ostilità e inimicizia, utilizzando lo strumentario del diritto penale classico e facendo così pesare pienamente, anche in campo extra statuale, nel processo penale internazionale, le ragioni del garantismo⁵⁸.

Se tale compito si mostra così difficile, come osservato da molti, se cioè il modello garantista risulta sovente di difficile compatibilità con il sistema così modellato della giustizia internazionale, è per via di quelle aporie costitutive – una su tutte: la pretesa di imporre *un giudizio senza una spada* – che abbiamo cercato di illustrare in queste pagine *attraversando* diversi versanti teorici, da Hobbes a Jakobs e Schmitt passando per Kelsen e, *last but not least*, mettendo in luce le problematicità sottese allo statuto della Corte dell'Aja – nel quale, rispetto agli autori citati, in qualche modo pare compendiarsi il pessimismo delle (diverse) riflessioni critiche. Serbando, dunque, un atteggiamento di disincanto, la penalità *oltre* lo Stato, per molti versi, si mostrerebbe all'occhio attento dell'osservatore ancora oggi come un Giano bifronte, sui cui lati stanno in lotta tra loro, volendo evocare in queste battute finali la teatralità del mito, da una parte Dike e Atena, incarnanti le ragioni della Giustizia, dall'altra Ares insieme con Eracle, incarnanti invece quelle, opposte, degli Stati e della loro Politica assoluta⁵⁹.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AGAMBEN Giorgio, 1995, *Homo Sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*. Einaudi, Torino.

colazioni normative, esso sembra assicurare una posizione di supremazia alla Corte penale internazionale nei rapporti con le autorità statali. Vi sarebbero, in altre parole, due dimensioni del principio di complementarietà. Esse sono dotate del medesimo rilievo sul piano concettuale, ma di un ben diverso risalto nel sistema statuario. La prima dimensione sarebbe rinvenibile in un'indicazione di carattere sostanziale, costituita dalla primazia statale, enfatizzata dallo Statuto di Roma in diverse sue parti. La seconda dimensione sarebbe invece riscontrabile in una serie di indicazioni di carattere procedurale, concernenti le posizioni di vantaggio riconosciute alla Corte, le quali vengono celate tra le righe dello Statuto di Roma e sono, forse, idonee ad erodere la primazia statale». Cfr. A. Rasi, 2017, 21.

57. Innanzitutto, come visto, si tratta di reclamare (per la CPI) indipendenza dal Consiglio di sicurezza dell'Onu, e poi dai singoli Stati. Cfr. G. Werle, F. Jessberger, 2004, 740 e ss.

58. Cfr. L. Ferrajoli, 2011, 889 ss.

59. A. Pizzorno, 1993.

- ASCENSIO Harvè, 2004, «La responsabilità penale internazionale degli individui come epicentro di un nuovo “jus gentium”». *Ragion pratica*, 1: 11-22.
- BERNARDI Alessandro, 2004, *L'uropeizzazione del diritto e della scienza penale*. Giappichelli, Torino.
- BUFALINI Alessandro, 2015, «La responsabilità internazionale dello Stato per atti di genocidio: un regime in cerca di autonomia». *Diritti umani e diritto internazionale*, 3: 571-88.
- CARNEVALI Raul Rodriguez, 2010, «I principi del primato e della complementarità nel diritto penale internazionale». *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4: 1653-71.
- CATANIA Alfonso, 2008, *Metamorfosi del diritto. Decisione e norma nell'età globale*. Laterza, Roma-Bari.
- CIAMPI Annalisa, 2015, «Il meccanismo di cooperazione della Corte penale internazionale alla prova dei fatti: che cosa, e perché, non ha funzionato». *Diritti umani e diritto internazionale*, 1: 151-80.
- CORNELLI Roberto, 2010, «Paura della violenza e crisi del sistema penale moderno». *Filosofia politica*, 1: 71-86.
- CUPELLI Cristiano, 2013, «Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti». *Criminalia*, 8: 339-60.
- DONINI Massimo, 2009, «Il Terrorista-straniero come nemico e le contraddizioni di una giurisdizione penale di lotta». *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 38.
- EPIDENDIO Tommaso, 2013, «Il caso Melloni: il nodo irrisolto del massimo standard di tutela dei diritti fondamentali». *Quaderni costituzionali*, 2: 151-3.
- FERRAJOLI Luigi (1989) 2011, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*. Laterza, Roma-Bari.
- FERRARESE Maria Rosaria, 2000, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*. Il Mulino, Bologna.
- FEUERBACH Paul Johann Anselm (1798) 1972, *Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere supremo e il diritto coattivo dei cittadini contro il sovrano*. Giuffrè, Milano.
- FRONZA Emanuela, 2007, «Diritto penale del nemico e giustizia penale internazionale». In A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*. Monduzzi, Bologna.
- HOBBS Thomas (1651) 2008, *Leviatano*, a cura di E. Lunani. Armando, Roma.
- JAKOBS Günther, 2004, «Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht». *HRRS*, 3: 88-95.
- KELSEN Hans, 2009, *Diritto e pace nelle relazioni internazionali. Le Oliver Wendell Holmes Lectures, 1940-41*, a cura di C. Nitsch. Giuffrè, Milano.
- MANACORDA Stefano, 2012, «Dovere di punire? Gli obblighi di tutela penale nell'era dell'internazionalizzazione del diritto». *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4: 1364-401.
- MANTOVANI Ferrando, 2015, *Diritto Penale. Parte generale*. Cedam, Padova.
- MELONI Chantal, 2015, «I nodi della responsabilità per genocidio nel diritto penale internazionale: tra dimensione collettiva e imputazione individuale, precetto internazionale e accertamento nazionale». *Diritti umani e diritto internazionale*, 3: 589-609.

- ORRÙ Elisa, 2006, «La Corte Penale Internazionale tra etica, politica e diritto». *Ragion pratica*, 2: 515-32.
- PALAZZO Francesco, 2011, *Corso di diritto penale. Parte generale*. Giappichelli, Torino.
- PARISOLI Luca, 1997, «Soggetto responsabile, sanzione collettiva e principi morali: suggestioni kelseniane in tema di politica internazionale». *Filosofia politica*, 3: 471-92.
- PIZZORNO Alessandro, 1993, *Le radici della politica assoluta e altri saggi*. Feltrinelli, Milano.
- PRETEROSSO Geminello, 2019, «Il processo di Norimberga. Giustizia o dismisura?». In *I Processi politici*. Il Mulino, Bologna.
- RASI Aurora, 2017, «Principio di complementarità e interpretazione dello Statuto di Roma». *Diritti umani e diritto internazionale*, 1: 5-22.
- SCHMITT Carl (1972) 1998, *Le categorie del politico*, a cura di G. Miglio, P. Schiera. Il Mulino, Bologna.
- WERLE Gerhard, JESSBERGER Florian, 2004, «Concetto, legittimazione e prospettive del diritto internazionale penale, oggi». *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3: 733-44.
- ZANETTI Viviana, 2010, «Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali». *Quaderni costituzionali*, 4: 773-98.
- ZAPPALÀ Salvatore, 2005, «La giustizia internazionale tra Stati e individui». *Nuova informazione bibliografica*, 3: 475-90.
- ZOLO Danilo, 1998, *I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico*. Carocci, Roma.
- ID., 2000, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*. Einaudi, Torino.
- ID., 2004, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*. Laterza, Roma-Bari.
- ID., 2006, *La giustizia dei vincitori*. Laterza, Roma-Bari.